DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 133/2011

del 2 dicembre 2011

che modifica l'allegato VI (Sicurezza sociale) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) L'allegato VI dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 76/2011 del 1º luglio 2011 ([1]).

(2) Occorre integrare nell'accordo la decisione n. A3, del 17 dicembre 2009, relativa alla totalizzazione dei periodi di distacco ininterrotti maturati a norma del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio e del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ([2]).

(3) Occorre integrare nell'accordo la decisione n. E2, del 3 marzo 2010, relativa all'instaurazione di una procedura di gestione delle modifiche applicabile alle coordinate degli organismi quali definiti all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e figuranti nell'elenco elettronico che è parte integrante del sistema EESSI ([3]).

(4) Occorre integrare nell'accordo la decisione H3, del 15 ottobre 2009, riguardante la data da prendere in considerazione per determinare il tasso di cambio di cui all'articolo 90 del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ([4]).

(5) Occorre integrare nell'accordo la decisione n. H4, del 22 dicembre 2009, relativa alla composizione e ai metodi di lavoro della Commissione di controllo dei conti della commissione amministrativa per il coordinamento dei regimi di sicurezza sociale ([5]).

(6) Occorre integrare nell'accordo la decisione n. H5, del 18 marzo 2010, concernente la cooperazione nella lotta alla frode ed agli errori nel quadro del regolamento (CE) n. 883/2004 del Consiglio e regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativi al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale ([6]).

(7) Decisione S4, del 2 ottobre 2009, riguardante le procedure di rimborso relative all'applicazione degli articoli 35 e 41 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ([7]).

(8) Occorre integrare nell'accordo la decisione S5, del 2 ottobre 2009, relativa all'interpretazione della nozione di «prestazioni in natura» definita all'articolo 1, lettera v *bis*), del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio in caso di malattia o maternità di cui agli articoli 17, 19, 20 e 22, all'articolo 24, paragrafo 1, agli articoli 25 e 26, all'articolo 27, paragrafi 1, 3, 4 e 5, agli articoli 28 e 34 e all'articolo 36, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 883/2004 nonché alla determinazione degli importi da rimborsare ai sensi degli articoli 62, 63 e 64 del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ([8]).

(9) Occorre integrare nell'accordo la decisione n. S6, del 22 dicembre 2009, concernente l'iscrizione nello Stato membro di residenza ai sensi dell'articolo 24 del regolamento (CE) n. 987/2009 e la compilazione degli inventari di cui all'articolo 64, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 987/2009 ([9]).

(10) Occorre integrare nell'accordo la decisione n. S7, del 22 dicembre 2009, relativa al passaggio dai regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 ai regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009 e all'applicazione delle procedure di rimborso ([10]),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato VI dell'accordo è così modificato:

1) dopo il punto 3.2 (decisione n. A2) è inserito il punto seguente:

«3.3. **32010 D 0608(01)**: Decisione n. A3, del 17 dicembre 2009, relativa alla totalizzazione dei periodi di distacco ininterrotti maturati a norma dei regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio e del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C 149 dell'8.6.2010, pag. 3).»;

([1]) GU L 262 del 6.10.2011, pag. 33.
([2]) GU C 149 dell'8.6.2010, pag. 3.
([3]) GU C 187 del 10.7.2010, pag. 5.
([4]) GU C 106 del 24.4.2010, pag. 56.
([5]) GU C 107 del 27.4.2010, pag. 3.
([6]) GU C 149 dell'8.6.2010, pag. 5.
([7]) GU C 106 del 24.4.2010, pag. 52.
([8]) GU C 106 del 24.4.2010, pag. 54.
([9]) GU C 107 del 27.4.2010, pag. 6.
([10]) GU C 107 del 27.4.2010, pag. 8.

2) dopo il punto 4.1 (decisione n. E1) è inserito il punto seguente:

«4.2. **32010 D 0710(01)**: Decisione n. E2, del 3 marzo 2010, relativa all'instaurazione di una procedura di gestione delle modifiche applicabile alle coordinate degli organismi quali definiti all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e figuranti nell'elenco elettronico che è parte integrante del sistema EESSI (GU C 187 del 10.7.2010, pag. 5).»;

3) i punti seguenti sono inseriti dopo il punto 6.2 (decisione n. H2):

«6.3. **32010 D 0424(16)**: Decisione n. H3, del 15 ottobre 2009, riguardante la data da prendere in considerazione per determinare il tasso di cambio di cui all'articolo 90 del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C 106 del 24.4.2010, pag. 56).

Ai fini del presente accordo le disposizioni della decisione si intendono adattate come segue.

In mancanza di un tasso di conversione per la corona islandese (ISK) pubblicato dalla Banca centrale europea, il tasso di conversione di cui all'articolo 1 della decisione n. H3 è il tasso di conversione giornaliero pubblicato dalla Banca centrale d'Islanda durante il mese di riferimento.

6.4. **32010 D 0427(01)**: Decisione n. H4, del 22 dicembre 2009, riguardante le modalità di funzionamento e la composizione della Commissione tecnica per l'elaborazione elettronica dei dati presso la Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU C 107 del 27.4.2010, pag. 3).

6.5. **32010 D 0608(02)**: Decisione n. H5, del 18 marzo 2010, concernente la cooperazione nella lotta alla frode ed agli errori nel quadro del regolamento (CE) n. 883/2004 del Consiglio e regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativi al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU C 149 dell'8.6.2010, pag. 5).»;

4) i punti seguenti sono inseriti dopo il punto 8.3 (decisione n. S3):

«8.4. **32010 D 0424(14)**: Decisione n. S4, del 2 ottobre 2009, riguardante le procedure di rimborso relative all'applicazione degli articoli 35 e 41 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C 106 del 24.4.2010, pag. 52).

8.5. **32010 D 0424(15)**: Decisione n. S5, del 2 ottobre 2009, relativa all'interpretazione della nozione di "prestazioni in natura" definita all'articolo 1, lettera v *bis*), del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio in caso di malattia o maternità di cui agli articoli 17, 19, 20 e 22, all'articolo 24, paragrafo 1, agli articoli 25 e 26, all'articolo 27, paragrafi 1, 3, 4 e 5, agli articoli 28 e 34 e all'articolo 36, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 883/2004 nonché alla determinazione degli importi da rimborsare ai sensi degli articoli 62, 63 e 64 del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C 106 del 24.4.2010, pag. 54).

8.6. **32010 D 0427(02)**: Decisione n. S6, del 22 dicembre 2009, concernente l'iscrizione nello Stato membro di residenza ai sensi dell'articolo 24 del regolamento (CE) n. 987/2009 e la compilazione degli inventari di cui all'articolo 64, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 987/2009 (GU C 107 del 27.4.2010, pag. 6).

8.7. **32010 D 0427(03)**: Decisione n. S7, del 22 dicembre 2009, relativa al passaggio dai regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 ai regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009 e all'applicazione delle procedure di rimborso (GU C 107 del 27.4.2010, pag. 8).»

Articolo 2

I testi delle decisioni nn. A3, E2, H3, H4, H5, S4, S5, S6 e S7 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 3 dicembre 2011, a condizione che al Comitato misto SEE (*) siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo, oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 76/2011 del 1º luglio 2011.

Article 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2011

Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Kurt JÄGER

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.